



Servizio Associato Polizia Municipale

Comune di Vibonati-Torraca



Comune di Torraca

Provincia di Salerno

Prot. n° 313 / 2020

ORDINANZA N° 01 DEL 27.01.2020

ORDINANZA PULIZIA TERRENI E OBBLIGO TAGLIO ALBERI CHE PROTENDONO SU STRADE COMUNALI – PROVINCIALI E INTERPODERALI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.-

IL COMANDANTE
(Responsabile C.O.C.)

Preso atto che:

- ✚ lungo le strade comunali, interpoderali, Provinciali e statali ricadenti nel territorio Comunale , sia interne che esterne al centro abitato, vi è la presenza di alberi, ramaglie secche, cespugli e siepi, ad una distanza dal ciglio stradale che costituiscono ostacolo alla visibilità necessaria per la sicurezza del transito veicolare e pedonale nonché con seri pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- ✚ lungo dette strade numerosi alberi di privati anche di alto fusto , si protendono oltre il confine stradale;
- ✚ la mancata pulizia dei cigli stradali privati, aumenta il pericolo di innesto di incendi, e si rende necessario prevedere che le pertinenze e le aree interne degli edifici siano tenute in stato di nettezza al fine di rendere gli stessi decorosi alla pubblica vista e tali da impedire pericolo igienico-sanitario;
- ✚ i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche (Comunali, interpoderali e Provinciali) sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale, in ossequio all'articolo 29 e seguenti del Codice Della Strada il quale ai comma 1-2 recita :
 - *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*
 - *Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile;*

Considerato che :

- ✓ A seguito degli ultimi eventi calamitosi (forte vento e piogge copiose) sono stati accertati numerosi inconvenienti dovuti alla caduta di alberi e rami di privati sulle sedi stradali , i quali hanno causato pericolo per la pubblica e privata incolumità,
- ✓ La Provincia di Salerno, relativamente al tratto di strada ricadente nel Comune di Vibonati , con nota 8368/2017 chiedeva la collaborazione dei Comuni a far rispettare dai proprietari frontisti l'osservanza dell'art. 29 (piantagioni e siepi) e l'art. 31 (manutenzione delle ripe) del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- le vigenti Leggi in materia di prevenzione di incendi boschivi ;
- Il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- Gli artt. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione approvato con D. Lgs n. 495/1992 e s.m.i. che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, dei fondi laterali delle strade etc;
- La legge regionale n° 11/96;
- il vigente Regolamento Comunale;

Ritenuto di adottare:

- i provvedimenti preventivi necessari per la prevenzione degli incendi boschivi e salvaguardare la sicurezza del traffico veicolare, nonché l'igiene e la pubblica e privata incolumità;

ORDINA

ENTRO GIORNI 10 (dieci) a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, a salvaguardai della pubblica e privata incolumità:

- 1) **i proprietari frontisti di strade Comunali, interpoderali e Provinciali ricadenti nel territorio Comunale, SONO OBBLIGATI** ad effettuare il taglio dei rami e delle piante che protendono nella sede stradale, nonché ad effettuare la pulizia da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l' innesco di incendi e la propagazione del fuoco, per una fascia non inferiore a mt. 30 (trenta
- 2) **i detentori di terreni in possesso a qualsiasi titolo,** sono obbligati ad effettuare la pulizia degli spazi di propria competenza, aventi priorità assoluta le aree adiacenti e/o nelle immediate vicinanze degli abitati ricadenti su questo territorio comunale ed alla pulizia di una fascia di rispetto di almeno mt 5,00 dai confini tra le proprietà e le strade in genere;

ORDINA ALTRESI'

- 3) **Il divieto assoluto di bruciare nel periodo 01 maggio – 30 settembre in qualsiasi ora e nel periodo 01 ottobre 30 aprile dalle ore 07,00 alle ore 19,00 , stoppie ed erbacce derivanti dalla pulizia dei terreni al fine di evitare eventuali inizi di incendi ed emissione di fumi nell'aria.**

Allo scadere del termine previsti ai punti 1-2 della presente Ordinanza, questo Ufficio attraverso L'Ufficio di Polizia Locale provvederà alla notifica dell'atto che inviterà l'interessato a provvedere alla pulizia del terreno entro e non oltre il termine giorni 5 (cinque).

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, maggiorate dell'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 102,00 ad Euro 1.032,00 , come stabilito dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni, ai regolamenti e alle Ordinanze Comunali, e dall'applicazione delle sanzioni previste dal decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla violazione di cui al punto 3_ sarà applicata la sanzione pecuniaria da Euro 102,00 ad Euro 1.032,00 , come stabilito dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni, ai regolamenti e alle Ordinanze Comunali, maggiorata anche dalle sanzioni previste dal decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è Antonio QUINTIERI, Comandante Polizia Locale del Servizio Associato di Polizia Municipale dei comuni di Vibonati e Torraca. Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare la presente disposizione **ed agli Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica di farla rispettare.**

La presente disposizione, **che rimane sempre in vigore fino a nuove disposizioni.** viene trasmessa:

- all'Albo Pretorio
- al Comando Carabinieri di Vibonati e Sapri.
- Alla Polizia Stradale di Sapri.

Dalla Residenza Municipale, li 27.01.2020



IL COMANDANTE
Magg.re Antonio QUINTIERI